



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI
LE AUTONOMIE

OGGETTO: Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Premesso che il Parco nazionale dello Stelvio si estende su parte dei territori della provincia di Trento, della provincia di Bolzano e della regione Lombardia e che, al fine di conservarne la configurazione unitaria, l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, e l'articolo 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, hanno disposto che la sua gestione sia attuata mediante la costituzione di un apposito Consorzio fra lo Stato e gli Enti territorialmente competenti. Tale Consorzio è stato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993, sulla base di apposita intesa tra i predetti Enti territoriali, configurandone l'ordinamento e l'organizzazione quale Ente pubblico strumentale dello Stato;

visto l'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tenore del quale mediante intese tra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio;

considerato che il precitato articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce che, con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa, precisando che – laddove non già attribuiti – l'assunzione di oneri avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 del medesimo articolo e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini dello stesso comma;

visto l'articolo 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale dispone che *“Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge”*.

visto l'articolo 11, comma 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale dispone che *“In armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento giuridico nazionale in materia di aree protette, nonché con la disciplina comunitaria relativa alla Rete Natura 2000, le funzioni statali concernenti la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite alla regione Lombardia che, conseguentemente, partecipa all'intesa relativa al predetto Parco, di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per l'attribuzione alle province autonome di Trento e di Bolzano delle funzioni statali concernenti la parte del Parco nazionale dello Stelvio situata nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si provvede con norma di attuazione dello Statuto della regione medesima ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Fino alla sottoscrizione della predetta intesa e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente*

decreto, le funzioni demandate agli organi centrali del consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi trenta giorni, nomina un Comitato paritetico composto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante di ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano e da un rappresentante della regione Lombardia. Ove non si riesca a costituire il Comitato paritetico, ovvero non si pervenga ancora alla definizione dell'intesa entro i trenta giorni successivi alla costituzione del Comitato, si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Presidente della regione Lombardia. Ai componenti del Comitato paritetico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”;

tra:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la Provincia autonoma di Trento;
- la Provincia autonoma di Bolzano;
- la Regione Lombardia;

si conviene di procedere alla sottoscrizione della presente

INTESA

Articolo 1

1. Le parti sottoscriventi convengono sull'esigenza di procedere all'attuazione delle disposizioni statali citate in premessa, provvedendo con la presente intesa a promuovere nuove forme organizzative nella gestione del Parco nazionale dello Stelvio, finalizzate a:

- a) il superamento del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993;
- b) l'attribuzione delle funzioni di tutela e di gestione del Parco nazionale alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia, assicurando in ogni caso la configurazione unitaria del Parco stesso.

2. La presente intesa sarà recepita nell'ordinamento delle Province autonome di Trento e di Bolzano mediante le norme di attuazione dello Statuto per il Trentino-Alto Adige/Südtirol richiamate dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e nell'ordinamento della Regione Lombardia mediante apposita legge regionale.

Articolo 2

1. La configurazione unitaria del Parco nazionale dello Stelvio è assicurata mediante la costituzione di un apposito Comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento, un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, di cui uno per i comuni della Provincia autonoma di Trento, uno per i comuni della

Provincia autonoma di Bolzano e uno per i comuni della Regione Lombardia, da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, designato dal predetto Ministro sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, nonché da un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o emolumento comunque denominato, fatti salvi gli eventuali rimborsi spese e gli oneri di missione a carico dell'ente rappresentato.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione della presente intesa e si considera validamente costituito con i rappresentanti designati dagli enti territoriali di cui al comma 1 e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Comitato è rinnovato ogni cinque anni. Il Comitato medesimo, in sede di prima applicazione della presente intesa, sarà operativo dalla data di entrata in vigore dell'ultimo degli atti di recepimento di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Il Comitato di coordinamento e di indirizzo esercita le funzioni di raccordo istituzionale tra la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione Lombardia, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché i Comuni il cui territorio rientri nei confini del Parco, in collegamento con le associazioni di protezione ambientale e con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). I compiti specifici e le modalità di funzionamento del Comitato sono stabiliti dal regolamento di cui all'allegato A della presente intesa, che ne costituisce parte integrante. Il medesimo regolamento potrà essere successivamente sostituito o modificato con deliberazione del Comitato stesso, approvata con il voto favorevole di sette componenti.

Articolo 3

1. Tutte le funzioni di tutela e di gestione del Parco nazionale dello Stelvio sono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano e alla Regione Lombardia secondo le forme, nei limiti e con le modalità stabilite dalla presente intesa e dal regolamento di cui all'allegato A della stessa intesa. La predette funzioni sono comunque esercitate in armonia con le finalità e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonché con la disciplina dell'Unione europea relativa alla rete Natura 2000.

2. Il piano e il regolamento del Parco sono predisposti e approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, da ciascuna Provincia autonoma e dalla Regione Lombardia, in conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal Comitato di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 2 secondo il modello previsto dalla normativa nazionale in materia di aree protette. A tal fine le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, provvedono con proprie leggi a disciplinare la procedura di formazione e approvazione delle rispettive proposte di piano e di regolamento, assicurando adeguate forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

3. Al fine di garantire l'effettività della configurazione unitaria del Parco nazionale e della relativa tutela, le proposte di piano e di regolamento sono sottoposte al preventivo parere vincolante del Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, da esprimere entro 90 giorni dalla richiesta, per la verifica di conformità alle linee guida e agli indirizzi approvati dal Comitato di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 2. In sede di espressione del parere, il Ministero dell'ambiente può suggerire modifiche e integrazioni delle proposte pervenute per assicurare le finalità del presente comma. Fino all'approvazione del piano e del regolamento del Parco, continua ad applicarsi la disciplina di tutela e salvaguardia del Parco vigente alla data di sottoscrizione della presente intesa.

4. Tutte le funzioni di gestione del Parco sono esercitate - in conformità alle previsioni del piano e del regolamento e dall'ultimo periodo del comma 3 - dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Lombardia per le parti di rispettiva competenza territoriale, anche per il tramite di appositi enti disciplinati con legge provinciale o regionale.

5. Le proposte di modifica del piano e del regolamento, nonché le proposte di modifica della perimetrazione del Parco, sono predisposte e approvate dalle Province autonome e dalla Regione Lombardia, per le parti di rispettiva competenza territoriale, con le medesime procedure di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 4

1. In attesa della revisione dei rapporti finanziari tra le Province autonome e lo Stato, gli oneri relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, compresi quelli per il funzionamento del Comitato di coordinamento e di indirizzo, sono assunti in capo alle Province autonome, anche con riferimento al territorio della Regione Lombardia, nel quadro delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), dello Statuto per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e nel limite di euro 5.555.244,34, corrispondente agli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013. In alternativa, la Provincia autonoma di Trento assume i relativi oneri di competenza, scomputandoli da eventuali accantonamenti legittimamente disposti dalla normativa statale. Il predetto onere è ripartito tra le Province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri definiti mediante apposita intesa.

2. Con specifico accordo tra le Province autonome, la Regione Lombardia e le Amministrazioni statali competenti sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia. Le parti si impegnano a sottoscrivere l'accordo entro il 31 dicembre 2015.

3. Ogni ulteriore spesa è assunta dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nonché dalla Regione Lombardia per la rispettiva parte di territorio, senza che ne possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 5

1. Per l'esercizio delle funzioni trasferite, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio alla data di sottoscrizione della presente intesa, sono inquadrati nei ruoli, rispettivamente, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Lombardia, o dell'ente dalla stessa individuato, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza di cui all'allegato B) della presente intesa, riferita distintamente a ciascuno dei predetti enti. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. I dipendenti inquadrati mantengono il trattamento economico fondamentale in godimento all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza e quello di destinazione è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. È comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianità. Il personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dall'art. 3, comma 5, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, o gli enti di gestione dalle stesse individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, subentrano nei contratti relativi a rapporti di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attività lavorativa dei dipendenti interessati.

3. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Lombardia, o gli enti di gestione dalle stesse individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, provvedono, entro un anno dalla sottoscrizione della presente intesa, ad attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal rispettivo ordinamento e comunque nel rispetto della disciplina dettata dal decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, Legge 30 ottobre 2013, n. 125, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già

dipendente a tempo determinato al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegate, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale.

4. Dalle procedure di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale assunto in esito alla predetta procedura concorre a determinare il contingente previsto all'art. 3, comma 5, primo periodo, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 6

1. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle Province con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115.

2. Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti, relativamente al territorio ricadente nella Regione Lombardia, alla Regione stessa mediante apposito accordo con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con esclusione dei beni assegnati in dotazione al Corpo forestale dello Stato. Il predetto accordo include inoltre il trasferimento alla Regione Lombardia della sede centrale in Bormio. I rapporti giuridici attivi e passivi relativi alla medesima sede centrale e derivanti dall'esercizio delle funzioni demandate agli organi centrali del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio sono regolati dal predetto accordo, al quale partecipano a questo fine anche le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 7

1. La sorveglianza sul territorio del Parco, per la parte ricadente nella regione Lombardia, è esercitata, previa convenzione tra la Regione Lombardia e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dal Corpo forestale dello Stato; per la parte ricadente nel territorio delle Province di Trento e di Bolzano, la sorveglianza è esercitata dal rispettivo Corpo forestale provinciale.

Articolo 8

1. Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio è soppresso dalla data di efficacia della presente intesa.

2. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 11, comma, 8 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, fino al termine di scadenza di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 116, le funzioni demandate agli organi centrali del Consorzio, ad eccezione di quelle dei revisori dei conti, sono svolte dal direttore del Parco in carica e dal presidente in carica o operante in regime di prorogatio; i mandati relativi sono prorogati fino alla predetta data.

Articolo 9

1. L'efficacia della presente intesa è subordinata all'entrata in vigore delle norme di attuazione dello Statuto per il Trentino Alto-Adige previste dall'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e, per la Regione Lombardia, del relativo atto legislativo di recepimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2. In ogni caso l'efficacia dell'intesa decorre dalla data di entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei predetti atti normativi.